



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio Generale n. 1843

ORDINANZA n. 169 del 23.07.2013

OGGETTO: Risparmio idrico. Limitazioni per l'utilizzo dell'acqua potabile

IL SINDACO

Nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza;

CONSIDERATO che possono insorgere difficoltà a garantire, nei mesi estivi, l'erogazione dell'acqua per l'uso potabile e civile, a causa dell'aumento dei consumi idrici e che tale situazione obbliga tutti ad un impiego più consapevole dell'acqua ed ad una diminuzione degli sprechi ;

RILEVATA la necessità e l'urgenza di adottare una serie di misure per fronteggiare l'emergenza, invitando al risparmio idrico e prescrivendo la limitazione ad usi essenziali dell'acqua potabile;

CONSIDERATO il carattere di contingibilità ed urgenza per preservare la maggiore quantità di risorsa disponibile all'uso umano ed alimentare e di ridurre conseguentemente gli emungimenti di acqua potabile del civico acquedotto per scopi diversi da quelli primari;

VISTA , alla luce di quanto sopra, la richiesta pervenuta da parte della Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.a. , quale gestore del pubblico acquedotto, assunta al protocollo di questo Comune con n. 19996 del 15.07.2013, di emissione di apposita ordinanza per la regolamentazione del consumo di acqua potabile durante la stagione estiva ;

VISTO l'art. 98 del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" che prevede che "coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottino misure necessarie per l'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi";

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO la legge 24.11.1981, n. 689; inserire eventuale testo altrimenti o cancellare paragrafo ;

VISTO lo Statuto Comunale ed il regolamento di erogazione del S.I.I. della S.A.S.I. S.p.a. e dell'A.C.A. S.p.a.

ORDINA

A tutti gli utenti del Comune di Ortona, collegati alla rete idrica pubblica, per i motivi esposti in premessa, con decorrenza dal 26.luglio al 15 settembre, il divieto di utilizzo dell'acqua potabile, derivata dal pubblico acquedotto per:

- L'irrigazione e annaffiatura di orti e giardini,
- Per l'innaffio di altre superfici a verde,
- Il lavaggio di corti e piazzali,
- Per il lavaggio di veicoli (eccetto impianti autorizzati),
- Per il riempimento di piscine ad uso privato, di vasche da giardino, fontane ornamentali e simili, anche se dotate di impianto di ricircolo dell'acqua,
- Per ogni altro uso improprio della risorsa, limitando l'impiego alle sole esigenze alimentari, domestiche e per l'igiene personale.

IN DEROGA

Qualora per necessità di pubblico interesse o per il mantenimento di beni pubblici, oltre che per inderogabili e improrogabili necessità, si debba far uso dell'acqua erogata dal pubblico acquedotto, il personale appositamente incaricato da questo Comune, può farne strettamente uso per garantire la buona conduzione del bene che in caso contrario potrebbe danneggiarsi irrimediabilmente.

INVITA

Altresì la cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell'acqua al fine di evitare inutili sprechi.

AVVERTE

Che ritenuta di estrema importanza la collaborazione dei cittadini al fine di evitare eccessivi consumi;

E' prevista deroga per i servizi pubblici di igiene urbana;

Che la responsabilità per eventuali inadempienze, che saranno sanzionate nella misura non inferiore a € 25,00 e non superiore a € 500,00, sarà imputata in solido a colui che risulterà avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno avuto luogo, a meno che non dimostri che la violazione non sia a lui ascrivibile e/o che il prelievo non avvenga da rete idrica pubblica.

Qualora il pagamento della suddetta sanzione avvenga entro il termine di cui l'art. 16 della legge n. 689 del 1081, si applica quanto previsto in materia di pagamento in misura ridotta.

TRASMETTE

La presente ordinanza ai seguenti soggetti:

- Prefettura di Chieti – c.so Marruccino n.97- Chieti;
- Comando di Polizia Municipale del Comune di Ortona – fax n. 085.906.2650
- Locale Stazione dei Carabinieri – fax n. 085.906.9600
- A.C.A Azienda Comprensoriale Acquedottistica – via Maestri del Lavoro d'Italia n.81 – Pescara fax. n. 085.4156113
- S.A.S.I. S.p.a. Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato – via Marcianese – Lanciano fax n. 0872.716615

Ai fini della vigilanza sull'osservazione delle disposizioni nella medesima contenute

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo, secondo le norme di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199 rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data della avvenuta notifica del presente atto.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi nonché all'albo pretorio one-line del sito web comunale.

Copia del presente atto può essere richiesta presso il Servizio Ambiente.

dalla Residenza Comunale, addì 23 luglio 2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. Nicola Pasquini

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

IL SINDACO

Dott. Vincenzo d'Ottavio

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993